



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali (CGA) /

Assicurazione di oggetti di valore in proprietà privata

Edizione 01.2007

Sommario

La vostra assicurazione oggetti di valore in sintesi	3
A Estensione della copertura assicurativa	5
1 Quali cose sono assicurate?	5
2 Dove è valida l'assicurazione?	5
3 Quali rischi e danni sono assicurati?	5
4 Quali sono le prestazioni dell'assicurazione?	5
5 Franchigia a carico dell'avente diritto	5
B Sinistri	6
1 Che cosa si deve fare in caso di sinistro?	6
2 Come viene determinato l'ammontare del danno e dell'indennità?	6
3 Come si svolge la procedura peritale?	6
4 In quali casi viene ridotta l'indennità?	6
5 Quando è esigibile l'indennità?	7
6 Che cosa succede in caso di recupero delle cose rubate?	7
7 Che cosa bisogna osservare in caso di risoluzione del contratto in seguito a sinistro?	7
C Disposizioni varie	7
1 Da quando e fino a quando è valida l'assicurazione?	7
2 Che cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio?	7
3 Che cosa succede se cambiano i premi o la franchigia?	8
4 Obblighi di diligenza	8
5 Quale diritto si applica oltre alle presenti condizioni?	8

La vostra assicurazione oggetti di valore in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?	<p>AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA.</p> <p>Nell'assicurazione oggetti di valore possono essere assicurati i seguenti oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">– gioielli, orologi da polso e da tasca;– pellicce;– strumenti musicali (in particolare strumenti classici a corda e a pizzico);– quadri. <p>Sono assicurati gli oggetti indicati nella polizza purché siano di vostra proprietà o dei familiari con voi conviventi (CGA, A1).</p>
Dove è valida l'assicurazione?	<p>Die L'assicurazione è valida nel luogo di assicurazione indicato nella proposta o nella polizza. Per gioielli, pellicce e strumenti musicali vale anche nel caso di viaggi in tutto il mondo (CGA, A2).</p>
Dove è valida l'assicurazione?	<p>I vostri oggetti preziosi sono assicurati contro i seguenti rischi e danni (CGA, A3.1):</p> <ul style="list-style-type: none">– furto: furto con scasso, rapina e furto semplice come per es: quello commesso da borsaioli;– perdita;– scomparsa;– distruzione o danneggiamento.
Che cosa è escluso dall'assicurazione?	<p>L'assicurazione prevede in particolare le seguenti esclusioni generali (CGA, A3.2):</p> <ul style="list-style-type: none">– gioielli che vengono sottratti da veicoli o barche;– gioielli che vengono trasportati da terzi;– danni a seguito di pulizia, riparazione o rimessa a nuovo da parte di terzi;– danni dovuti a usura o deterioramento della cosa stessa (danni verificatisi gradualmente);– danni verificatisi per effetto della luce, causati da reazione chimica o influsso climatico, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, danni alla vernice degli strumenti musicali;– danni causati da parassiti;– danni verificatisi in conseguenza di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trasmutazione del nucleo dell'atomo, fuoriuscita di acqua da bacini artificiali.
Quali prestazioni sono assicurate?	<p>Gli oggetti di valore sono assicurati al valore di rimpiazzo (CGA, A4.1). L'indennità è limitata alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza. Un'eventuale franchigia è indicata nella proposta e nella polizza (CGA, A5).</p> <p>Per i gioielli valgono inoltre le seguenti limitazioni (CGA, A4.2):</p> <ul style="list-style-type: none">– l'indennità per i gioielli è limitata a CHF 100.000, se non vengono indossati, sorvegliati personalmente o conservati in una cassaforte;– durante i soggiorni in albergo i gioielli devono essere sempre conservati in una cassaforte, a meno che non vengano indossati.
Cosa bisogna sapere in merito al premio?	<p>Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza. Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo e un eventuale supplemento per pagamento rateale.</p> <p>Se i premi o la regolamentazione della franchigia subiscono una modifica, AXA può chiedere l'adeguamento del contratto. Lo stipulante, in questi casi, può esercitare il diritto di disdetta (CGA, C3).</p>

Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante?

Lo stipulante ha in particolare l'obbligo di:

- prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti dall'assicurazione (CGA, C 4);
- al verificarsi dell'evento assicurato, avvisare immediatamente AXA e minimizzare il danno (CGA, B 1);
- avvisare immediatamente la polizia in caso di furto (CGA, B 1);
- comunicare immediatamente ad AXA se le cose vengono riportate (CGA, B 6);
- notificare ad AXA il suo trasloco (CGA, A 2.3), la sua rinuncia al domicilio in Svizzera (CGA, C 1.3) nonché qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio.

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto?

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza o in una eventuale conferma della copertura. Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto per iscritto mediante un preavviso di 3 mesi. Se è stato concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla data convenuta (CGA, C 1).

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati nelle banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. In caso di dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori coinvolti, i creditori pignorati, alle autorità, ai legali e a periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati di base dei clienti (allo scopo d'identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A Estensione della copertura assicurativa

A 1

Quali cose sono assicurate?

Sono assicurate le cose designate nella polizza purché siano di proprietà dello stipulante o dei familiari con lui conviventi o del proprio partner.

A 2

Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione è valida:

1 per gioielli, pellicce e strumenti musicali

11 in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclaves di Büsingen e di Campione, e precisamente:

- al domicilio dello stipulante indicato nella polizza;
- nella banca dove le cose assicurate sono depositate;
- in un luogo diverso purché le cose assicurate vi si trovino solo temporaneamente e per un periodo non superiore ad un anno (vedi anche A 4 e C 4);

12 in tutto il mondo, ma solo nel caso di viaggi o di soggiorni di durata non superiore ad un anno, effettuati dallo stipulante stesso o dai familiari con lui conviventi (vedi anche A 4 e C 4).

2 per i quadri e oggetti particolari

nei luoghi indicati nella polizza purché questi siano in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclaves di Büsingen e di Campione.

3 in caso di cambiamento di domicilio

durante il trasloco come pure al nuovo domicilio purché questo si trovi in Svizzera, nel Liechtenstein o nelle enclaves di Büsingen e di Campione (se all'estero, cfr. C 1.3).

I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati ad AXA entro 30 giorni. Di conseguenza AXA, entro 14 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione, ha la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 4 settimane.

A 3

Quali rischi e danni sono assicurati?

1 **Sono assicurati** i danni conseguenti a furto (furto con scasso e furto semplice), rapina, perdita, smarrimento, scomparsa, distruzione o deterioramento delle cose assicurate.

2 Non sono assicurati:

21 i furti di gioielli trovantisi nei veicoli a motore e roulotte in genere o nelle imbarcazioni, a vela o a motore, anche se chiusi a chiave;

22 i danni subiti dai gioielli assicurati mentre questi si trovano in consegna di terzi per il loro trasporto;

23 la distruzione o il deterioramento delle cose assicurate conseguenti a pulizia, riparazione o rimessa a nuovo delle cose medesime da parte di terzi;

24 i danni dovuti a usura o alterazione della cosa stessa;

25 i danni verificatisi per effetto della luce o causati da reazione chimica o da influsso climatico, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, nonché i danni alla vernice degli strumenti musicali;

26 i danni causati da parassiti;

27 i danni da furto commesso da persone conviventi con lo stipulante;

28 i danni conseguenti ad appropriazione indebita o defraudamento;

29 i danni avvenuti durante il realizzo forzato disposto in virtù di disposizioni di legge in materia di esecuzioni e fallimenti, come pure i danni conseguenti a confisca da parte dell'autorità;

30 i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, da eruzioni vulcaniche o dalla trasmutazione della struttura dell'atomo, salvo che lo stipulante provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;

31 i danni causati dalla fuoriuscita di acqua da bacini artificiali, indipendentemente dalla causa.

A 4

Quali sono le prestazioni dell'assicurazione?

1 L'assicurazione risarcisce il valore di rimpiazzo che aveva la cosa assicurata al momento del sinistro, al massimo però la somma di assicurazione convenuta per la cosa colpita da sinistro.

2 Particolarità concernenti i gioielli

21 Se il valore complessivo dei gioielli assicurati supera i CHF 100 000.–, la garanzia di AXA è operante oltre tale limite solo se i gioielli:

– sono portati indosso o vengono continuamente sorvegliati di persona

oppure

– vengono rubati da una cassaforte chiusa a chiave di peso superiore ai 100 kg o da una cassaforte a muro.

Le chiavi come pure il codice delle serrature a combinazione di tali contenitori di sicurezza devono essere custoditi accuratamente in un altro luogo o portati seco dalle persone responsabili.

22 In caso di soggiorno in albergo, i gioielli che non sono portati indosso o che non vengono sorvegliati di persona devono essere custoditi nell'albergo stesso in un contenitore di sicurezza. Se il valore complessivo supera i CHF 100 000.–, si applica il punto 21.

A 5

Franchigia a carico dell'avente diritto

In caso di furto (furto con scasso e furto semplice), rapina, perdita, smarrimento o scomparsa delle cose assicurate, l'avente diritto sopporta in proprio, per quanto ciò sia indicato nella polizza, una franchigia pari al 10 % dell'indennità, al minimo però CHF 200.– per ogni sinistro.

B Sinistri

B 1

Che cosa si deve fare in caso di sinistro?

L'avente diritto deve:

- 1 avvisare subito AXA;
- 2 avvisare immediatamente la polizia e chiedere una inchiesta ufficiale in caso di furto, rapina, perdita o scomparsa delle cose assicurate, oppure quando sia AXA a farne richiesta;
- 3 trasmettere la documentazione e i dati necessari (fatture, ricevute, stime, ecc.) a giustificazione del suo diritto all'indennità. Ad AXA deve essere consentita ogni inchiesta utile alla valutazione del danno;
- 4 prendere scrupolosamente tutte le misure atte a limitare il danno e a recuperare le cose scomparse, uniformandosi in ciò alle istruzioni ricevute da AXA.

B 2

Come viene determinato l'ammontare del danno e dell'indennità?

- 1 L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno sia valutato senza indugio.
- 2 L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.
- 3 Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito comune oppure mediante una procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale (vedi B 3).
- 4 Il risarcimento viene stabilito in base all'importo necessario al momento del sinistro per rimpiazzare la cosa assicurata.
- 41 In caso di danno parziale (perdita o danneggiamento parziali) AXA rimborsa le spese occasionate dalla sostituzione parziale o riparazione come pure il minor valore che eventualmente ne deriva.
- 42 Un eventuale valore d'affezione non viene preso in considerazione.
- 5 Vengono rimborsate anche le spese per la limitazione del danno (per es. ricompensa per il ritrovamento di cose assicurate). Qualora dette spese e l'indennità superino la somma assicurata, esse verranno rimborsate solo se sostenute per conto di AXA.
- 6 AXA non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.
- 7 AXA può scegliere se corrispondere l'indennità in contanti o se rimpiazzare la cosa danneggiata o distrutta con un'altra simile.

B 3

Come si svolge la procedura peritale?

- 1 Ognuna delle parti nomina il proprio perito con procedimento verbale o per iscritto. Nello stesso modo i due periti, prima di dare inizio all'accertamento del danno, ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il suo perito entro 14 giorni dopo esserne stata invitata per iscritto, questo perito sarà designato, per richiesta dell'altra parte, dal presidente del tribunale di prima istanza della località dove la polizza è valida per il suo ammontare principale. Lo stesso giudice nominerà anche l'arbitro se i periti non si saranno messi d'accordo sulla sua scelta.
- 2 Può essere ricusato come perito chi non possiede le necessarie conoscenze della materia, chi è imparentato o altrimenti legato ad una delle parti o chi è comunque interessato nella questione. Se il motivo della ricusa è contestato, la decisione spetterà al giudice di cui ai capoverso 1 il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.
- 3 I periti accertano il valore che le cose assicurate, salvate o danneggiate avevano immediatamente prima e dopo il sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
- 4 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti per le parti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione dei fatti.
- 5 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

B 4

In quali casi viene ridotta l'indennità?

- 1 **In caso di sottoassicurazione**
Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento. La sottoassicurazione viene calcolata su ogni singola cosa assicurata.
- 2 **In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza e degli obblighi contrattuali**
In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi, ad AXA è riservata la facoltà di ridurre proporzionalmente o rifiutare completamente le sue prestazioni, salvo che lo stipulante provi che tale violazione non ha influito né sulle cause del danno né sull'entità o sull'accertamento dello stesso.

B 5**Quando è esigibile l'indennità?**

- 1 L'indennità è esigibile dopo il termine di 30 giorni a contare dal momento in cui AXA ha ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l'accertamento del suo obbligo. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si può esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in base alle risultanze dovrà comunque essere pagato.
- 2 L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata o versata per colpa dello stipulante o dell'avente diritto.
- 3 Inoltre l'indennità non è esigibile fintanto che:
 - 31 esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto cui deve essere effettuato il pagamento;
 - 32 è in corso un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro o quando il procedimento a carico dello stipulante non è ancora concluso.

B 6**Che cosa succede in caso di recupero delle cose rubate?**

- 1 Se le cose rubate vengono recuperate o se lo stipulante riceve notizie al loro riguardo, questi deve darne immediata comunicazione ad AXA.
- 2 L'avente diritto può scegliere se restituire ad AXA l'indennità percepita per le cose recuperate, deduzione fatta di un importo per un eventuale minor valore, o se trasferire ad AXA la proprietà sulle cose medesime.

B 7**Che cosa bisogna osservare in caso di risoluzione del contratto in seguito a sinistro?**

- 1 Dopo ogni sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, sia lo stipulante sia AXA possono disdire il contratto, e precisamente:
 - 11 lo stipulante entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento delle prestazioni;
 - 12 AXA, al più tardi, all'atto del pagamento delle prestazioni.
- 2 Se è lo stipulante a disdire il contratto, la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni da quando AXA ha ricevuto la disdetta.
Se è AXA a disdire il contratto, la copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

C Disposizioni varie

C 1**Da quando e fino a quando è valida l'assicurazione?**

- 1 La copertura assicurativa prevista dal presente contratto ha effetto dalla data che è indicata nella polizza o in una eventuale conferma di copertura.
- 2 Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza esso si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto almeno 3 mesi prima. Se è stato concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla data convenuta.
- 3 Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio legale all'estero – il Principato del Liechtenstein come pure le enclaves di Büsingen e di Campione non sono considerate come territori esteri – o se prende dimora fissa in un albergo, la copertura assicurativa cessa con effetto immediato.

C 2**Che cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio?**

- 1 Il premio per ogni anno assicurativo scade alla data che è indicata nella polizza.
- 2 In caso di pagamento a rate, le frazioni di premio che vengono a scadenza nel corso dell'anno assicurativo si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

C 3**Che cosa succede se cambiano i premi o la franchigia?**

- 1 Se i premi o la regolamentazione della franchigia previsti dalla tariffa subiscono una modifica, AXA può chiedere l'adattamento del contratto a decorrere dal successivo anno assicurativo. A tal fine AXA dovrà comunicare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto e il premio almeno 25 giorni prima della sua scadenza.
- 2 Qualora non sia d'accordo sul riordinamento del contratto, lo stipulante potrà disdirlo per la fine dell'anno assicurativo in corso.
- 3 Se entro questo termine AXA non riceve nessuna disdetta da parte dello stipulante, la modifica s'intende accettata.

C 4**Obblighi di diligenza**

Lo stipulante e l'utente delle cose assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e di prendere tutte le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

C 5**Quale diritto si applica oltre alle presenti condizioni?**

A complemento delle presenti condizioni si applica la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).